# STUDIO ASSOCIATO PAGANI

#### DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24 20146 Milano Tel. +39 (02) 46.07.22 Fax +39 (02) 49.81.537

e-mail: studiopagani@studiopagani.net web site: www.studiopagani.net P.IVA 09906120150 Sergio Pagani Paolo D. S. Pagani Raffaella Pagani Ornella Marzi Alessandra Pagani Paola Bariati

## **CIRCOLARE N° 7** DEL 16.10.2013

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: "Spesometro" - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21 – DL 78/2010) dopo le ultime novità (Provv. Agenzia Entrate Prot. 2013/94908 e aggiornamento del 10 ottobre 2013).

#### 1. Premessa

L'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 aveva stabilito, a carico dei soggetti passivi Iva, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali – nel corso del periodo d'imposta – i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, oppure al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, avessero superato la soglia di:

- euro 3.000, al netto dell'Iva, per le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione;
- euro 3.600, comprensiva dell'Iva, con riferimento alle fattispecie non assoggettate all'obbligo di fatturazione.

Successivamente, in un'ottica di semplificazione, la predetta disposizione è stata riformulata dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che ha facilitato l'adempimento, prescrivendo che – a partire dal 1° gennaio 2012 – per le operazioni assoggettate all'obbligo di fatturazione è necessario comunicare, per ciascun cliente e fornitore, tutte le fattispecie effettuate, indipendentemente dall'importo.

In virtù di tali modifiche, e tenuto conto di quanto emerso nel confronto con le associazioni di categoria, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013, ha individuato modalità e termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle **operazioni rilevanti ai fini Iva di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010**, nonché alla comunicazione prevista dall'art. 3 co. 2-bis del D.L. n. 16/2012 delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti.

Inoltre, in ottica di semplificazione e razionalizzazione sono state accorpate nella stesso modello (denominato **modello di comunicazione polivalente**):

- la comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi "Black List";
- la comunicazione degli acquisti da San Marino;
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di noleggio e leasing.

Il modello e le relative istruzioni sono state, poi, **ulteriormente aggiornate** in data **10 ottobre 2013** recependo le richieste di chiarimenti e le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici.

La presente Circolare si propone, pertanto, di illustrare i contenuti del documento, soffermandosi soprattutto sui seguenti aspetti:

- soggetti obbligati ed esclusi;
- oggetto della comunicazione;
- comunicazione analitica e per dati aggregati;
- modalità di presentazione e termini.

## 2. Soggetti obbligati ed esclusi

Il punto 1 del predetto provvedimento stabilisce che la comunicazione deve essere utilizzata dai **soggetti passivi Iva**, che effettuano **operazioni rilevanti** ai fini di tale imposta, **nonché** dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che eseguono – a fronte di un **corrispettivo in contanti** – **cessioni di beni e prestazioni di servizi con turisti extra UE**, per un importo superiore ad euro 1.000, ai sensi dell'art. 3, co. 2-bis, del D.L. n. 16/2012.

Una delle novità di maggior rilievo consiste nell'aver incorporato nel **modello di comunicazione per lo spesometro** una serie di ulteriori adempimenti comunicativi, che possono (o devono) venir meno se le relative operazioni sono già incluse nel predetto modello di comunicazione, che è stato a tal fine modificato anche nelle informazioni richieste, così da poter accogliere operazioni tra di loro differenti.

Più precisamente, già a decorrere dal 2012, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing, locazione e/o noleggio di alcuni beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili), possono utilizzare il nuovo modello approvato con il provvedimento in esame, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011.

Vi sono poi ulteriori "assorbimenti", questa volta obbligatori, in relazione ad **altre operazioni** già incluse in comunicazioni "ad hoc", che devono quindi confluire nello spesometro, semplificando in tal modo l'operato del soggetto interessato, il quale dovrà fare riferimento ad un solo modello comunicativo, sia pure, come vedremo a breve, tenendo conto di differenti termini di presentazione.

Più nel dettaglio, si prevede che:

→ gli acquisti presso operatori sammarinesi, con applicazione del reverse charge, che devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 16, lett. c), del D.M. 24 dicembre 1993, devono confluire, a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, nel nuovo modello di spesometro (quadro SE del modello), da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Sul punto, si segnala, tuttavia, che – in sede di aggiornamento definitivo – l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di continuare ad utilizzare il vecchio modello con riferimento alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013. In virtù di quanto riportato nelle novellate istruzioni alla predisposizione del modello di comunicazione, l'esposizione di tali acquisti di beni nella predetta sezione SE del modello

non dovrebbe, peraltro, richiedere la compilazione anche della sezione BL riservata alle operazioni "black list". Non appare, infatti, corretta la **duplicazione dell'adempimento**, salvo che il contribuente si avvalga della facoltà di utilizzare le vecchie regole di comunicazione con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013; al ricorrere di tale ipotesi, resterebbe invariato l'obbligo della doppia comunicazione (cartacea e all'interno del vecchio modello "black list");

→ le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori "black list" di cui al D.M. 4 maggio 1999 ed al D.M. 21 novembre 2001 devono essere inserite nel modello di comunicazione per lo spesometro (quadro BL), a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013. Analogamente al punto precedente, in sede di aggiornamento definitivo, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di continuare ad utilizzare il vecchio modello, con riferimento alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013. In entrambi i casi il termine di presentazione è quello già in vigore, e quindi la comunicazione deve essere presentata con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50 mila euro, e con cadenza mensile per tutti gli altri soggetti (artt. 2 e 3, del D.M. 30 marzo 2010). Conseguentemente, sono abrogati i provvedimenti direttoriali del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010, contenenti, rispettivamente, il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle operazioni "black list".

Il provvedimento direttoriale n. 94908/2013 precisa, inoltre, che – nel caso di **operazione straordinaria** o trasformazione sostanziale soggettiva, avvenuta durante il periodo cui si riferisce la comunicazione – è necessario distinguere due ipotesi:

- 1) il **contribuente si estingue** (incorporata, scissa totale, ecc.): il subentrante (incorporante, beneficiaria designata, ecc.) ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto. A questo proposito, dovrebbero, inoltre, ritenersi ancora validi i chiarimenti forniti dalla **C.M. n. 24/E/2011**, secondo cui se gli effetti dell'operazione straordinaria iniziano a prodursi prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione il soggetto subentrante deve comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative all'annualità precedente, con una distinta ed autonoma comunicazione, e al periodo d'imposta in corso, mediante un'unica comunicazione riepilogativa.
- 2) il contribuente non si estingue: continua ad essere obbligato all'adempimento.

Il provvedimento ha, invece, stabilito che sono **esclusi** dall'obbligo della comunicazione i **contribuenti minimi** di cui all'art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e all'art. 1, co. 96-117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972. Tale esonero deve, tuttavia, ritenersi circoscritto alle cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all'obbligo di fatturazione, nonché di quelle documentate in altro modo (ricevuta o scontrino fiscale) di importo unitario non superiore ad euro 3.600 al lordo dell'Iva, e **non esteso a quelle in contanti legate al turismo**.

Nel caso dei **contribuenti minimi**, rimangono validi i chiarimenti forniti dalla **C.M. n. 24/E/2011**, secondo cui l'esonero viene meno quando, in corso d'anno, **il regime semplificato cessa di avere efficacia.** 

Per quanto concerne, invece, i **contribuenti** che hanno optato per il regime delle **nuove iniziative produttive** (art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388), sussiste l'**obbligo alla compilazione della comunicazione**, come già chiarito dalla citata C.M. n. 24/E/2011.

#### 3. Oggetto della comunicazione

I dati da segnalare all'Amministrazione Finanziaria sono rappresentati dai corrispettivi relativi alle:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali sussiste l'**obbligo di emissione della fattura**. L'**emissione della fattura, in sostituzione di un altro idoneo documento fiscale**, determina, in ogni caso, **l'obbligo dell'adempimento** secondo le medesime modalità delle predette operazioni obbligatoriamente soggette a fatturazione. Per motivi di semplificazione, per gli anni 2012 e 2013, le operazioni documentate con fattura delle attività di cui agli artt. 22 e 74-ter del Decreto Iva sono da comunicare se di importo unitario non inferiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa al 2014;
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, **non soggette all'obbligo di fatturazione**, qualora l'importo unitario delle stesse sia **almeno pari ad euro 3.600 al lordo dell'Iva**;
- c) le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque differente da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residenti al di fuori del territorio dello Stato, aventi un importo almeno pari ad euro 1.000. Non è chiaro se le semplificazioni previste ai punti precedenti siano valide anche per la comunicazione di tale tipo di operazioni.

Sono, invece, **escluse dall'obbligo di comunicazione** le seguenti operazioni:

- → le **importazioni**, in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato;
- → le **esportazioni** di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, ovvero le esportazioni dirette, quelle triangolari, nonché quelle effettuate a cura del cessionario non residente. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. c), del predetto Decreto Iva.
- → le **operazioni intracomunitarie**, poiché già monitorate tramite l'inclusione nei modelli Intrastat. Sul punto, si rammenta, invece, che l'obbligo di comunicazione sussiste per le cessioni interne dei beni, effettuate dal primo cedente, nell'ambito delle triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/93 (C.M. 30 maggio 2011, n. 24/E), in quanto operazioni non incluse negli Intrastat;
- → le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile satellitare, di servizi idrici e del gas.) di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973;
- → le **operazioni** di importo almeno pari a euro 3.600 (IVA compresa), effettuate nei confronti di soggetti non passivi d'imposta ai fini Iva, **non documentate da fattura**, il cui **pagamento è avvenuto con carta**

di credito, di debito o prepagata, poiché sono già comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito;

- → gli acquisti di carburante pagati con carta di credito e, quindi, con esonero dall'obbligo di tenuta della scheda carburante (art. 7, co. 2, lett. p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70). Diversamente, nel caso di utilizzo della scheda carburante, sussiste l'obbligo di comunicazione, pur potendosi avvalere delle medesime modalità compilative previste per il documento riepilogativo;
- → le operazioni finanziarie esenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, comunicate all'archivio dei rapporti finanziari così come sostenuto dalla Direzione Centrale Accertamento, con la nota del 6 marzo 2012;
- → i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972.

Alla luce di quanto sopra riportato, si osservi che nel nuovo spesometro non sussiste più un'esplicita esclusione delle **operazioni effettuate con controparti "Black List"**, in quanto le stesse confluiscono obbligatoriamente, come visto, nel nuovo modello approvato con il provvedimento direttoriale in commento.

#### 4. Comunicazione analitica

La segnalazione delle operazioni all'Amministrazione Finanziaria può essere effettuata, inviando i dati in forma analitica oppure aggregata. L'opzione esercitata, tramite il modello allegato al provvedimento direttoriale n. 94908/2013, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di trasmissione sostitutiva.

L'opzione per l'invio dei dati in **forma aggregata non è, tuttavia, consentita** per la comunicazione relativa alle seguenti fattispecie:

- a) acquisti da operatori sammarinesi;
- b) operazioni con produttori agricoli di cui all'art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972;
- c) acquisti di beni e prestazioni di servizi legate al turismo di cui sopra.

Nel caso di **cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettate all'obbligo di fatturazione**, o comunque fatturate, la comunicazione deve riportare, per ciascuna operazione, le seguenti **informazioni**:

- → l'anno di riferimento;
- → la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del prestatore o committente;
- → per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell'Iva (base imponibile) e l'imposta sul valore aggiunto, nonché per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse la data di registrazione e la specificazione se si tratta di documento riepilogativo, operazione con Iva non esposta in fattura (cessioni di beni usati con il regime del margine e servizi delle agenzie di viaggio e turismo), operazione di noleggio/leasing (specificando la tipologia di veicolo dato a noleggio) e autofattura;
- → per **ogni operazione passiva**, la data del documento, la **data di registrazione**, il corrispettivo al netto dell'Iva e il relativo tributo, e la precisazione se si tratta di documento riepilogativo, operazione con Iva non esposta in fattura, operazione in reverse charge e autofattura;

- → per gli operatori che si avvalgono della **semplificazione delle scritture contabili** di cui all'art. 6, co. 1 e 6, del D.P.R. n. 695/1996, i **dati del documento riepilogativo** delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore ad euro 300 (numero, ammontare complessivo dell'imponibile delle operazioni e dell'Iva);
- → per **ogni controparte** ed **operazione**, l'importo della note di variazione e dell'eventuale Iva.

Le altre operazioni oggetto della comunicazione, ovvero quelle **non soggette a fatturazione almeno pari ad euro 3.600 al lordo dell'Iva** e quelle legate al turismo, devono essere comunicate riportando alcune **specifiche informazioni**:

- → l'anno di riferimento;
- → il **codice fiscale del cessionario o committente**, oppure nel caso di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi del codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- → i corrispettivi comprensivi dell'Iva.

Ai fini della comunicazione delle suddette informazioni, il contribuente è tenuto a fare riferimento al **momento della registrazione** – ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 – oppure, in mancanza, a quello di **effettuazione dell'operazione**, individuato in base all'art. 6 del predetto Decreto Iva.

## 5. Comunicazione per dati aggregati

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, relativamente alle operazioni documentate da fattura, le informazioni da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e passive:

- → la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale;
- → se trattasi di documento riepilogativo;
- **→** il numero delle operazioni aggregate;
- → se trattasi di operazioni di noleggio/leasing (specificando la tipologia di veicolo dato a noleggio);
- → l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- → l'Iva complessiva sulle operazioni imponibili;
- → la sommatoria delle operazioni con Iva non esposta in fattura;
- → l'importo totale delle note di variazione;
- → l'imposta sul valore aggiunto relativa alle note di variazione.

Ai fini dell'individuazione delle informazioni da comunicare all'Amministrazione Finanziaria, il contribuente deve fare riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

#### 6. Struttura della comunicazione, modalità e termini di trasmissione

Il modello, destinato a consentire più comunicazioni, risulta formato dalle seguenti sezioni:

- ✓ il **frontespizio**, nel quale devono essere indicati i dati del contribuente e le caratteristiche della comunicazione;
- ✓ una serie di **quadri**, destinanti ad accogliere le informazioni riferite alle operazioni oggetto di comunicazione, alcuni dei quali riservati in modo specifico ai dati delle **diverse comunicazioni che**

- **compongono** il modello, e che per il fatto di avere una differente periodicità di presentazione, ragionevolmente non dovranno essere compilati e, quindi, allegati nello spesometro annuale;
- ✓ un quadro riepilogativo, denominato TA, che costituisce una sintesi delle operazioni che sono state evidenziate nei diversi quadri costituenti il modello.

Quadri	Contenuto
FA	Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata
SA	Operazioni senza fattura indicate in forma aggregata
BL	Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata - Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata - Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata
FE	Fatture emesse/Documenti riepilogativi
FR	Fatture ricevute/Documenti riepilogativi
DF	Operazioni senza emissione della fattura
NE	Note di variazione emesse
NR	Note di variazione ricevute
FN	Operazioni con non residenti
SE	Acquisti di servizi da non residenti – Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino
TU	Operazioni legate al turismo
TA	Quadro riepilogativo

Il nuovo modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, approvato dal provvedimento direttoriale n. 94908/2013, dovrà essere presentato **per l'anno 2012** entro le seguenti scadenze, differenziate in base alla periodicità di liquidazione dell'Iva adottata dal contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello:

- contribuenti mensili: 12 novembre 2013;
- soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente: 21 novembre 2013.

Per i successivi periodi d'imposta, è, invece, prevista la scadenza del 10 aprile dell'anno successivo per i mensili, e del 20 aprile per tutti gli altri.

È, inoltre, riconosciuta la **possibilità di annullare il file inviato**, entro un anno dalle predette scadenze, termine valido anche per la conseguente sostituzione del file relativo al medesimo periodo d'imposta.

Alla luce di quanto sopra riportato, i contribuenti che pongono in essere le operazioni per le quali vi erano differenti modelli di comunicazione, potranno ora presentare un solo modello, ma diverse volte nel corso dell'anno. È, pertanto, possibile individuare diversi periodi di riferimento di applicazione del nuovo modello di comunicazione:

- ✓ spesometro: operazioni relative al **periodo d'imposta 2012** e successivi (**adempimento annuale**);
- ✓ comunicazione operazioni leasing e noleggi: fattispecie poste in essere a partire dal periodo d'imposta 2012 (adempimento annuale);
- ✓ acquisti da San Marino: a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013 (adempimento mensile);

✓ comunicazione black list: dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 (adempimento mensile o trimestrale).

Alla luce di quanto sopra riportato, i contribuenti che pongono in essere le operazioni per le quali vi erano differenti modelli di comunicazione, potranno ora presentare un solo modello, ma diverse volte nel corso

#### Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica:

- a. direttamente da contribuente (soggetti abilitati Entratel o Fisconline)
- b. tramite intermediari abilitati

## 7. Casi particolari

- ➤ Cessioni gratuite oggetto di autofattura Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.
- ➤ Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio L'operazione effettuata da tale contribuente, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.
- ➤ Leasing L'esonero dalla comunicazione è stato disposto solo in capo ai solo prestatori.. Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing e/o noleggio permane l'obbligo dei comunicazione.

#### 8. Sanzioni

L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, par. 4 ha precisato espressamente che "l'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro)".

#### 88888888888

A tutti i clienti per il quali lo Studio elabora la contabilità, per il servizio di elaborazione e trasmissione telematica del modello verrà addebitato un compenso di € 180,00 + IVA e oneri previdenziali.

Per il solo servizio di trasmissione telematica del modello da Voi predisposto, il nostro Studio addebiterà un compenso di  $\in$  53,00 + IVA e oneri previdenziali; eventuale consulenza e/o assistenza specifica verrà addebitata separatamente.

Nel restare a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento, porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Pagani